

Autorizzazione alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas

T.A.R. Marche, Sez. I 6 luglio 2023, n. 404 - Daniele, pres.; De Mattia, est. - (*Omissis*) (avv.ti M. e D. Discepolo) c. Regione Marche (avv. De Bellis) ed a.

Ambiente - Autorizzazione alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti assumono di essere proprietari o conduttori di immobili confinanti o posti nelle immediate vicinanze del terreno sito nel Comune di Osimo, località Coppa, sul quale l'azienda agraria "Green Farm" è in procinto di attivare un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas della potenza di 1 MW, in virtù di apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione Marche con l'impugnato decreto n. 32 del 17 febbraio 2021.

Con il presente ricorso gli stessi, dopo aver premesso la propria legittimazione attiva per il fatto di essere portatori di interessi concreti e immediati che verrebbero lesi dall'attivazione dell'impianto, hanno impugnato l'anzidetto provvedimento autorizzativo deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:

- nonostante l'atto impugnato sia destinato a produrre effetti diretti nei confronti dei ricorrenti, i quali, per tale ragione, avrebbero necessariamente dovuto intervenire nel procedimento iniziato a seguito della pronuncia di questo Tribunale n. 630/2020 - con cui sono stati annullati il giudizio di compatibilità ambientale negativo emesso dalla Provincia e il diniego di autorizzazione adottato dalla Regione - tuttavia quest'ultima avrebbe omesso di comunicarne loro l'avvio, in questo modo violando le garanzie partecipative;

- dal documento istruttorio del decreto impugnato si evincerebbe che Green Farm aveva chiesto e ottenuto la conferma/convalida dell'autorizzazione unica n. 22/EFR del 20.04.2012 con efficacia *ex tunc*, sebbene la stessa fosse stata definitivamente annullata con sentenza del Consiglio di Stato n. 4729/2014;

- il DM ambiente del 30 marzo 2015 non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, in quanto lo stesso stabilisce espressamente, all'articolo 4, che "2. Le linee guida allegate al presente 12 decreto si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"; e ancora, all'allegato 1, comma 1, si prevede che esso disciplina "progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione". Detto DM, pertanto, non troverebbe applicazione in relazione ad impianti, quale quello in questione, già costruiti illegittimamente, anche tenendo conto della normativa europea cautelativa rispetto alla VIA postuma;

- neppure troverebbe applicazione il principio di diritto enunciato con la sentenza della Corte di Giustizia del 28 febbraio 2018 pronunciata sul procedimento C-117/17, atteso che la regolarizzazione cui fa riferimento il giudice europeo riguarderebbe i progetti già realizzati e atterrebbe ai soli aspetti di compatibilità ambientale, mentre l'impianto in questione non è ancora stato realizzato;

- l'atto impugnato sarebbe stato emesso in violazione dell'art. 2 del DM del 30 marzo 2015, degli artt. 5, 6 e 25 del DL ambiente, della legge regionale Marche n. 3/2012, dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dell'art. 191 del TFUE, nonché per problematiche della localizzazione, per errore di fatto e sviamento di potere, dal momento che l'impianto di Green Farm non poteva non essere sottoposto a VIA, soprattutto in ragione delle sue criticità e del suo impatto sull'ambiente. Il procedimento conclusosi con l'autorizzazione sarebbe dunque viziato da difetto di istruttoria, non essendo state valutate dette criticità, il che comporterebbe anche la violazione del principio di precauzione di matrice comunitaria.

1.1. Si sono costituiti in giudizio, per resistere, l'Azienda Agraria Green Farm, la Regione Marche, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona, il Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Ancona, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, il Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Marche e Umbria e la Provincia di Ancona, quest'ultima sostenendo le ragioni dei ricorrenti, in quanto essa stessa ricorrente nel coevo ricorso RG n. 239/2021 nonché appellante avverso la sentenza di questo TAR n. 630/2020.

1.2. Alle udienze camerali del 26 maggio 2021 e 15 settembre 2021, fissate per la trattazione, rispettivamente, dell'istanza cautelare contenuta in ricorso e dell'istanza cautelare riproposta in data 10 agosto 2021, i ricorrenti vi hanno rinunciato in vista della discussione del merito, anche al fine di consentire la trattazione congiunta con il ricorso RG n. 239/2021, in virtù dello stretto collegamento esistente, riguardando le impugnazioni lo stesso atto autorizzativo.

1.3. Con memoria depositata in data 30 ottobre 2021, la Provincia di Ancona ha avanzato, in via subordinata, richiesta affinché la questione interpretativa in ordine alla "conformità al diritto UE - ed in particolare alla direttiva in tema di Valutazione di Impatto Ambientale - della asserita irrilevanza dell'intervenuto giudizio negativo di compatibilità



ambientale, in dipendenza del sopravvenuto innalzamento voluto dal Legislatore dei parametri di rilevanza dell'intervento da realizzare, rispetto alla conclusione del procedimento”, dalla stessa sollevata anche nel coevo ricorso RG n. 239/2021, venga rimessa, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia della UE.

1.4. Dopo due successivi rinvii della pubblica udienza accordati dal Tribunale sia in ragione dell'opportunità di attendere gli esiti dell'appello avverso la sentenza di questo TAR n. 630/2020, sia per consentire la trattazione congiunta di questo ricorso con il ricorso RG n. 239/2021, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 22 marzo 2023 unitamente a tale ricorso connesso.

2. Reputa il Collegio di poter prescindere dallo scrutinio delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti, stante l'infondatezza del ricorso nel merito.

2.1. Occorre prendere le mosse, ai fini della presente disamina, dalle argomentazioni contenute nella sentenza n. 630/2020 di questo Tribunale (alla quale il Collegio rimanda per la ricostruzione della vicenda sia in fatto che in diritto), precisando sin da ora che la stessa è stata confermata in appello dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 9045/2022, intervenuta nelle more del giudizio.

Giova innanzitutto premettere che:

- l'impianto in questione - che era stato esentato dalla verifica di assoggettabilità in ragione della sua potenza nominale inferiore a 1 MW - era stato autorizzato dalla Regione Marche, nel 2012, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003; detta autorizzazione è stata annullata in sede giurisdizionale (definitivamente con sentenza del Consiglio di Stato del 22 settembre 2014, n. 4729) per la ritenuta violazione della direttiva 2011/92/UE, e ciò a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 2013, con cui sono state dichiarate incostituzionali le disposizioni regionali in forza delle quali l'impianto in argomento era stato esonerato dalla procedura di screening di VIA (la declaratoria di incostituzionalità ha riguardato in particolare gli “...allegati A1, A2, B1 e B2 alla legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale – VIA), nel loro complesso, nella parte in cui, nell'individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'Allegato III alla direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – codificazione), come prescritto dall'articolo 4, paragrafo 3, della medesima...” - vedasi il dispositivo della sentenza n. 93/2013);

- veniva quindi avviata, su istanza della società Green Farm, la procedura per ottenere una VIA postuma, necessaria alla ricorrente per una nuova autorizzazione al fine della messa in esercizio dell'impianto, conclusasi, dopo varie vicende, con il giudizio di compatibilità ambientale negativo emesso dalla Provincia e con il diniego di autorizzazione da parte della Regione (atti impugnati con i ricorsi RG n. 56/2019 e RG n. 461/2019 decisi con la citata sentenza n. 630/2020 e ormai definitivamente annullati in sede giurisdizionale).

Tanto premesso, con detta ultima pronuncia il TAR ha già avuto modo di chiarire, in particolare, quanto segue:

- “... costituisce dato incontestato che l'impianto in questione, la cui potenza nominale è inferiore a 1 MW, è esentato dalla VIA sulla base dei criteri introdotti dal D.M. del 30 marzo 2015.

La sopravvenienza di tale D.M. rappresenta un presupposto idoneo a giustificare l'archiviazione del procedimento di VIA postuma precedentemente attivato, dal momento che le valutazioni in ordine alla compatibilità ambientale di determinate tipologie di impianti, tra cui quello della ricorrente, è stata fatta a monte dal legislatore.

Né può convenirsi con i rilievi formulati dalla difesa dell'Amministrazione provinciale secondo cui l'archiviazione del procedimento sarebbe stata comunque preclusa dal fatto che il progetto, ancorché “sottosoglia”, era stato assoggettato alla procedura di VIA su volontà del proponente e avrebbe potuto essere interrotto solo su iniziativa di quest'ultimo.

Giova infatti precisare, da un lato, che il procedimento di VIA, dopo l'annullamento in sede giurisdizionale dell'autorizzazione unica rilasciata nel 2012, era stato avviato dall'interessata al solo fine di ottenere una nuova autorizzazione (il che, stante la disciplina vigente ratione temporis, era l'unica strada al momento percorribile), dall'altro lato, che Green Farm ha manifestato più volte la propria volontà di interrompere detta procedura, avendo la stessa richiesto alla Regione Marche, alla luce della nuova disciplina, la conferma/convalida dell'autorizzazione unica del 20 aprile 2012 o comunque il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio, della qual cosa era stata informata la Provincia; peraltro, con la citata nota del 29 aprile 2015, la ricorrente chiedeva anche alla Provincia di chiarire che l'impianto era esentato dalla procedura di VIA, in modo da ottenere nuovamente l'autorizzazione necessaria alla messa in esercizio dello stesso.

Per tali ragioni, l'avvio, nel 2014, del procedimento di VIA da parte di Green Farm non può essere assimilato alla fattispecie di assoggettamento volontario, per scelta del proponente, alla procedura di screening; anche sotto tale profilo, dunque, non si ravvisano ostacoli a che l'Amministrazione potesse adottare un provvedimento di archiviazione del procedimento in itinere, essendo venuti meno i presupposti normativi per la sua attivazione”;

- “come emerge chiaramente dal documento istruttorio allegato al decreto dirigenziale della Regione Marche n. 110 del 9 agosto 2019, il diniego di autorizzazione è dipeso esclusivamente dall'esito negativo della procedura di VIA; in esso si legge che “di fronte all'accertamento di incompatibilità ambientale dell'intervento lo stesso non è autorizzabile ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/03” e che “non è dato modo di superare, con i pareri, sia pure favorevoli, raccolti in

conferenza dei servizi, la pronuncia di incompatibilità ambientale dell'intervento rilasciata dalla Provincia" (cfr., pagina 14 del citato documento istruttorio).

Ciò implica che, una volta annullata la determinazione provinciale n. 1265 del 2018 per tutte le ragioni illustrate ai precedenti punti 7 e ss., viene meno il presupposto sulla base del quale la Regione ha fondato il proprio diniego, con conseguente obbligo della stessa di rideterminarsi sull'istanza di rilascio dell'autorizzazione avanzata da Green Farm".

2.2. Tali statuizioni sono state sostanzialmente confermate dal giudice di appello (sentenza n. 9045/2022 citata), il quale ha evidenziato, in particolare, che:

- non è oggetto di contestazione che l'impianto in esame sia di potenza nominale inferiore ad un 1 MW e che, quindi, sulla base dei criteri introdotti - nelle more del procedimento per la VIA postuma - dal DM del 30 marzo 2015, sia esentato dalla VIA;

- la sopravvenienza normativa, in relazione a quegli interventi che in applicazione di detti criteri risultano esenti dalla sottoposizione all'esame di VIA, si traduce in una esclusione *ex ante* della sottoposizione al giudizio di compatibilità ambientale, con l'effetto di impedire la prosecuzione del procedimento di *screening* già in essere;

- non è ravvisabile alcun contrasto con il giudicato formatosi per effetto della sentenza n. 4729 del 22 settembre 2014 del Consiglio di Stato, in quanto il richiamato effetto conformativo di essa (che imporrebbe di assoggettare l'impianto a VIA) si scontra con (e risulta superato da) la descritta sopravvenienza normativa introduttiva dell'esenzione per soglie, applicabile al caso di specie. È evidente, infatti, che le affermazioni con cui il Consiglio di Stato, nel rilevare l'illegittimità dell'originaria autorizzazione regionale rilasciata nel 2012 in virtù di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 93/2013, sanciva l'assoggettabilità dell'impianto di Green Farm all'esame di VIA intervenivano nella vigenza della disciplina anteriore all'adozione del menzionato DM del 30 marzo 2015;

- considerata la chiara applicabilità della normativa di esenzione per soglie nel caso di specie, non convince peraltro la tesi secondo cui, in virtù del principio comunitario di precauzione, non potrebbe essere negato l'espletamento del procedimento di VIA da parte dell'Amministrazione competente e, conseguentemente, non potrebbe essere rilasciata l'autorizzazione a fronte di un giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso precedentemente. Come detto, in virtù del principio *tempus regit actum* è *tout court* esclusa dalla normativa sopravvenuta la sottoposizione dell'intervento in questione al procedimento di VIA, quindi a priori neanche risulta corretto affermare che il giudizio di VIA postuma sia stato effettuato a monte dal legislatore, in tal modo rendendo superfluo l'esame da parte dell'Amministrazione competente.

2.3. Del tutto infondati si rivelano quindi i motivi di ricorso, atteso che le doglianze sollevate con la presente impugnazione (in particolare, con i motivi secondo, terzo, quarto e quinto) possono essere confutate alla luce delle argomentazioni contenute nelle suddette pronunce, alle quali interamente si rimanda anche ai fini della presente decisione.

2.4. Quanto al primo motivo, neppure tale censura merita condivisione.

Per principio giurisprudenziale pacifico e, ad avviso del Collegio, condivisibile, sviluppatosi soprattutto in materia di autorizzazioni edilizie ma mutuabile anche con riferimento alla presente fattispecie (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, 28 ottobre 2020, n. 6581; Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5084; Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2014, n. 1718; T.A.R. Trento, Trentino-Alto Adige, Sez. I, 8 aprile 2010, n. 110; T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 7 giugno 2007, n. 1046), ai proprietari di immobili limitrofi al luogo in cui deve essere realizzato l'intervento autorizzato dalla P.A. va certamente riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio avverso detto provvedimento autorizzativo qualora sia ritenuto lesivo di loro posizioni giuridiche soggettive; ciò, tuttavia, non vuol dire che essi abbiano anche la qualifica di controinteressati in senso sostanziale e, conseguentemente, il titolo a ricevere la comunicazione di avvio del procedimento (fermo restando che gli stessi vi possono comunque spontaneamente partecipare), essendo irrilevante la circostanza che detti proprietari si siano in passato opposti (in sede procedimentale e/o in sede processuale) alla realizzazione dell'intervento medesimo (come appunto accaduto nella fattispecie, avendo gli odierni ricorrenti precedentemente partecipato al procedimento amministrativo conclusosi con l'autorizzazione "originaria" rilasciata nel 2012 alla Green Farm).

3. Nella memoria depositata in data 30 ottobre 2021, la Provincia ha formulato istanza di rimessione alla Corte di Giustizia affinché la stessa si pronunci sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna che introduce un sistema per soglie dei parametri di rilevanza dell'intervento da realizzare a fronte di un giudizio di compatibilità ambientale negativo già intervenuto (punti I-b e III).

Nella memoria depositata in data 18 febbraio 2023, la medesima Provincia, dopo aver premesso che "il tema – prima ancora di essere una questione di compatibilità della soluzione interpretativa interna rispetto al diritto UE in tema di valutazione di impatto ambientale – è quello di evitare che si verifichi una violazione del giudicato costituzionale posto dalla sentenza n° 93/2013 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato illegittima la L.R. Marche 26 marzo 2012, n° 3, nella parte in cui prevedeva l'esenzione dalla procedura di VIA", ha chiesto, per la prima volta nel presente giudizio, che venga "sottoposta al Collegio Ecc.mo la questione di legittimità costituzionale dell'Art. 15 del D.L. 24.06.2014, n° 91, convertito, con modificazioni dalla L. 11.08.2014, n° 116 – per dubbio di contrasto con gli Art. 9 e 41 nonché 3 Cost. – nella parte in cui preclude e comunque non consente, in ragione della sola soglia dimensionale, all'Amministrazione procedente di giungere comunque, all'esito di una valutazione di sintesi della molteplicità di caratteri del progetto, al giudizio negativo di compatibilità ambientale, prescindendo appunto dalla soglia dimensionale dell'impianto oggetto di

valutazione” (cfr., punti II e IV).

Infine, nella memoria depositata in data 1 marzo 2023, la Provincia, nel ribadire le proprie istanze, ha formulato nel seguente modo la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia: *“se osti al diritto dell’Unione Europea – ed in particolare agli Artt. 1 e 2 nonché 3 e 4 ed ancora da 5 a 10 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 “concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati” ed ancora all’Art. 191 del T.F.U.E. – che consenta allo Stato Membro di ritenere acquisita in via postuma la valutazione di impatto ambientale, in presenza di un sopravvenuto regime normativo interno di esenzione generalizzata per soglie, pur in presenza di una valutazione amministrativa resa dall’Autorità competente dello Stato Membro medesimo recante il “giudizio negativo di compatibilità ambientale”, ovvero in maniera identica a come la stessa è stata formulata in appello (cfr., sentenza Cons. Stato n. 9045/2022, punto 10).*

3.1. Quanto alla questione della compatibilità della disciplina interna al diritto dell’Unione, anch’essa è stata già affrontata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 9045/2022, nella quale testualmente si legge:

“In sostanza, la Provincia sostiene che le conclusioni raggiunte dalla sentenza appellata sarebbero non conformi al diritto dell’Unione europea nella parte in cui affermano che, nell’ambito di una regolarizzazione c.d. “postuma” del titolo di compatibilità ambientale, la sopravvenienza di una normativa di esenzione dalla VIA per soglie (nella specie, il d.m. 30 marzo 2015), “rappresenta un presupposto idoneo a giustificare l’archiviazione del procedimento di V.I.A. postumo precedentemente attivato, dal momento che le valutazioni in ordine alla compatibilità ambientale di determinate tipologie di impianti”, tra cui quello in esame, “è stata fatta a monte dal legislatore”. Tali conclusioni, ad avviso dell’appellante, sarebbero peraltro contrastanti con l’insegnamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, che, con la decisione del 26 luglio 2017, resa sui giudizi C-196/16 e C-197/16, ha ritenuto legittima la procedura di VIA postuma, considerando possibile procedere alla valutazione di impatto ambientale “a posteriori”, purché, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e purché, quindi, gli “impatti” del progetto vengano valutati già dall’avvio della sua realizzazione.

10.1. In primo luogo la questione risulta irrilevante per la soluzione della controversia, considerato che, per quanto già argomentato, gli effetti della sopravvenienza normativa, che, in applicazione del principio tempus regit actum, incidono sul procedimento amministrativo in essere, non implicano l’acquisizione di una VIA postuma, bensì conducono esclusivamente ad omettere in toto l’esperimento di tale procedimento ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

10.2. Peraltro, va richiamata la teoria dell’atto chiaro (Corte di giustizia UE, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi; id., 4 ottobre 2018, Commissione c. Repubblica francese, C-416/17; id., 15 settembre 2005, Intermodal Transport, C-495/03; id., 6 ottobre 1982, C-283/81, Cilfit), la quale opera anche in mancanza di una stretta identità delle questioni controverse (Corte di Giustizia Comunità Europea, 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, punto 29; id., 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punti 13 e 14).

Invero, la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la richiamata sentenza del 28 febbraio 2018 nella causa C-117/17, ha ritenuto legittima - a determinate condizioni - la sottoposizione a una verifica preliminare di assoggettabilità a VIA relativamente ad un impianto, già realizzato, inizialmente non sottoposto a tale esame in virtù di disposizioni nazionali successivamente dichiarate incompatibili con la normativa europea. In tal modo, la Corte, nell’ammettere un esame postumo rispetto ad un impianto già portato ad esecuzione, ha confermato che, nell’ambito del procedimento autorizzativo e in particolare del procedimento di valutazione di impatto ambientale, assumono rilevanza le modifiche normative sopraggiunte, al pari di quanto, del resto, è stato affermato ai fini della soluzione del caso di specie.

10.3. In conclusione sul punto, deve essere respinta la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E. svolta nel ricorso in appello”.

Tali condivisibili argomentazioni inducono questo giudice, per le medesime ragioni, a respingere la richiesta di rinvio pregiudiziale sollevata dalla Provincia altresì nel presente giudizio.

3.2. Peraltro, qualora si debba ritenere che quest’ultima abbia voluto sollevare la questione in termini differenti, ovvero nel senso di sindacare la compatibilità con la normativa europea del DM del 30 marzo 2015 e del relativo sistema di esenzione per soglie, è sufficiente, anche sul punto, richiamare quanto evidenziato dal giudice di appello nella summenzionata sentenza, ovvero che *“la Corte di giustizia, nella citata sentenza del 28 febbraio 2018 nella causa C-117/17, non ha stigmatizzato il sistema dell’esenzione per soglie, limitandosi a subordinarne l’operatività al rispetto di determinate condizioni (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2008, Commissione/Irlanda, C66/06, punto 61 e giurisprudenza ivi citata)”.*

3.3. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve giungersi con riferimento alla dedotta questione di illegittimità costituzionale dell’art. 15 del D.L. 24.06.2011, n. 91, come convertito, con modificazioni, con legge 11.08.2014, n. 116, sulla cui base è stato adottato il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 30 marzo 2015, recante *“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (...)”.*

Posto, come innanzi già evidenziato, che la direttiva 2011/92/UE, confermata dalla direttiva 2014/52/UE, non esclude la possibilità di un sistema per soglie alternativo a quello dell’esame dei progetti caso per caso, rimettendo la relativa scelta agli Stati membri, purché ciò avvenga in conformità ai criteri fissati dalla direttiva medesima e, in particolare, dall’allegato



III, la legge regionale Marche n. 3/2021 era stata giudicata incostituzionale con la sentenza della Corte n. 93/2013 proprio nella parte in cui consentiva l'esclusione di alcune categorie di progetti da verifica di assoggettabilità a VIA sulla base della sola soglia dimensionale, ovvero senza tener conto dei criteri di selezione di cui al menzionato allegato III (in tal senso la violazione del diritto comunitario). Con l'art. 15 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11.08.2014, n. 116, è stato integrato l'art. 6, comma 7, lettera c), del d.lgs. n. 152/2006 per il corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE e, in attuazione di tale disposizione, è stato adottato il DM 30 marzo 2015.

Ne consegue che la disciplina applicata con gli atti impugnati è già stata depurata dai vizi di illegittimità costituzionale oggi riproposti.

A ciò aggiungasi che la questione è, altresì, irrilevante ai fini della presente decisione, dal momento che, come evincibile dal documento istruttorio allegato all'atto di autorizzazione gravato, la Regione non si è limitata a concedere l'autorizzazione, ma ha convocato una conferenza di servizi in seno alla quale sono state effettuate specifiche valutazioni soprattutto in ordine alle criticità evidenziate dalla Provincia in sede di VIA poi annullata (sono state previste opere di mitigazione, è stata rilevata l'assenza di problematiche di natura urbanistica o paesaggistica, è stata affrontata la questione della viabilità di accesso all'impianto e sono state approntate misure per il superamento delle criticità idrogeologiche). Il che vale altresì a confutare le doglianze contenute nell'ultimo motivo di gravame.

4. Per tutto quanto sopra, il ricorso è infondato e va respinto.

4.1. In considerazione della particolarità del caso, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali tra le parti.

(Omissis)

